

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta, Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (A favore di un insegnamento migliore per gli allievi e di migliori condizioni di lavoro per i docenti di scuola comunale)

del 18 febbraio 2019

1. Premessa

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare in modo da:

- migliorare la presa a carico dei bambini di 3 anni nelle classi di scuola dell'infanzia e l'insegnamento nelle sezioni, che a seguito di HarmoS presentano un'eterogeneità d'età degli allievi che varia tra i 3 anni e i 7 anni: questo grazie all'introduzione di un docente di appoggio o, eventualmente, di altre figure professionali qualificate indicate dal Dipartimento; tali figure a tempo parziale consentiranno anche di riconoscere alle docenti di scuola dell'infanzia il diritto a una pausa di 30 minuti giornalieri conformemente alla Legge sul lavoro (diritto spettante a chi lavora più di 7 e meno di 9 ore giornaliere: art. 15 Legge sul lavoro, che tutela la salute dei lavoratori);
- migliorare l'insegnamento nelle scuole comunali grazie alla riduzione del numero massimo di allievi da 25 allievi a 22 allievi, come proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 6713A del 23 gennaio 2013;
- rafforzare l'efficacia e la differenziazione dell'insegnamento nelle scuole elementari inserendo il docente d'appoggio nelle sezioni a partire da 20 allievi.

2. Modifica del numero massimo di allievi per classe nella scuola dell'infanzia

Articolo attuale

Art. 16 Numero di allievi per sezione

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

Articolo proposto

Art. 16 Numero di allievi per sezione

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare **meno di 11 né più di 22 allievi**.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

3. Modifica dell'articolo sul docente d'appoggio nelle scuole dell'infanzia

Articolo attuale

Art. 16a

¹Nelle sezioni con più di 22 allievi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

Articolo proposto

Art. 16a

¹**In ogni sezione con refezione a orario completo, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale e per tutto l'anno scolastico un docente di appoggio o un'altra figura qualificata definita dal Dipartimento, che coadiuvi il docente titolare e gli consenta d'interrompere il lavoro con una pausa giornaliera di 30 minuti conformemente all'art. 15 della Legge sul lavoro.**

4. Modifica del numero massimo di allievi per classe nella scuola elementare

Articolo attuale

Art. 24 Numero di allievi per sezione

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il Regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclasse e le pluriclassi.

Articolo proposto

Art. 24 Numero di allievi per sezione

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare **meno di 11 né più di 22 allievi.**

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il Regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclasse e le pluriclassi.

5. Modifica dell'articolo sul docente d'appoggio nelle scuole elementari

Articolo attuale

Art. 25

¹Nelle sezioni monoclasse e biclasse con più di 22 allievi e nelle sezioni con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

Articolo proposto

Art. 25

¹**In ogni sezione monoclasse e biclasse con più di 20 allievi e in ogni sezione con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale un docente di appoggio, che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.**

In conclusione con la presente iniziativa parlamentare chiediamo la seguente modifica degli articoli 16, 16a, 24 e 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996.

Numero di allievi e docente d'appoggio per sezione (scuola dell'infanzia)

Art. 16

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi. (gli altri cpv. non vengono modificati)

Art. 16a

¹In ogni sezione con refezione a orario completo, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale e per tutto l'anno scolastico un docente di

appoggio o un'altra figura qualificata definita dal Dipartimento, che coadiuvi il docente titolare e gli consenta d'interrompere il lavoro con una pausa giornaliera di 30 minuti conformemente all'art. 15 della Legge sul lavoro.

Numero di allievi e docente d'appoggio per sezione (scuola elementare)

Art. 24

*¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi.
(gli altri cpv. non vengono modificati)*

Art. 25

¹In ogni sezione monoclasse e biclasse con più di 20 allievi e in ogni sezione con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale un docente di appoggio, che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta e Daniela Pugno Ghirlanda
Bang - Corti – Ducry - Durisch - Garobbio -
Lepori - Garobbio - La Mantia - Lurati Grassi